Jus-online n. 2/2016
ISSN 1827-7942

Carlo Nitsch

Professore associato di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Napoli Federico II

«Diritto»: studio per la voce di un lessico crociano

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. «Diritto». – Nota bibliografica: a. Croce e il diritto. – b. Tra etica e politica. – c. Il problema della «definizione» del diritto. – d. Sulla «riduzione» della filosofia del diritto. – e. Nella «valanga» delle discussioni. – f. Diritto ed economia. – g. La 'mafia' e la 'camorra'. – h. Sulla legge. – i. Sul diritto naturale.

1. *Premessa*.

Scrivere la voce «diritto» di un lessico crociano[1] ha significato affrontare, nell'ampio e multiforme orizzonte del pensiero di Benedetto Croce, un problema complesso. Se la riflessione sul giuridico, infatti, per la specificità dei temi trattati, la forte connotazione tecnica e il carattere specialistico della letteratura al riguardo, sembra accreditare l'immagine di un Croce 'filosofo delle parti', l'articolato svolgimento di essa, tra profili teoretici e questioni pratiche che investono l'intera Filosofia dello spirito, conferma la profonda connessione delle 'parti' tra loro, tale per cui studiare Croce vuol dire necessariamente, anche in questo caso, studiare 'tutto Croce'.

In riferimento al diritto, è possibile apprezzare appieno la peculiarità del lavoro crociano, nel cui ambito la riflessione filosofica è sempre riflessione sulla realtà storica, e muove ogni volta dall'analisi critica di una sua particolare determinazione; di modo che il 'tutto' sia messo continuamente alla prova nelle sue 'parti', e queste ritrovino nel 'tutto' la loro ragion d'essere. Ciò premesso, com'è noto, l'attività giuridica non costituisce, nell'architettura del 'sistema', una categoria autonoma della vita dello spirito, bensì un'esperienza da ridurre e ricondurre nel più ampio dominio della forma economica, come tale distinta e unita insieme alla forma etica. Quanto nel mondo del diritto, a giudizio di Croce, vi sarebbe di 'reale' – cioè il volere e l'agire in concreto, in situazioni di fatto storicamente determinate, avendo quale proprio orientamento il principio dell'utile – non darebbe luogo, pertanto, a un momento specifico, ulteriore e diverso, della coscienza pratica. Viceversa, ciò che appare tipico del giuridico, quale elemento caratterizzante il rapporto dell'uomo con il diritto, risulterebbe essere affatto 'irreale': così le leggi non sarebbero,

*Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

[1] C. Nitsch, s.v. «Diritto», in *Lessico crociano. Un breviario filosofico-politico per il futuro*, a cura di R. Peluso, con la supervisione di R. Viti Cavaliere, La scuola di Pitagora, Napoli 2016, pp. 183-192.

nell'operosità pratica degli individui, altro che «pretese volizioni», e i concetti giuridici, analogamente, nell'elaborazione scientifica della giurisprudenza, nulla più che mere «finzioni concettuali».

Di questa complessità, per evidenti ragioni, un lavoro di tal genere può dar conto solo in parte. L'inevitabile tirannia degli spazi, nella redazione della voce di un lessico, impone scelte precise quanto all'individuazione dei problemi da affrontare. Se l'interesse per il diritto – un interesse critico, talvolta apertamente polemico nei confronti dei suoi cultori – appare rilevante nel percorso di formazione di Croce, e largamente diffuso nella sua opera, nella prospettiva di questo contributo si è inteso privilegiare il momento cruciale e risolutivo della concettualizzazione giuridica crociana. Al centro dell'attenzione, dunque, sono state poste le pagine – così vicine nel tempo, eppure tra loro tanto distanti – della *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*[2] e della *Filosofia della pratica*[3]. Non è sembrato necessario, invece, indugiare sulle vicende del primo giovanile approccio ai problemi del diritto: dall'esperienza, del tutto insoddisfacente, dei corsi universitari presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza romana, a quella, ugualmente poco appagante, delle frequenti discussioni su questioni giuridiche in casa dello zio Silvio Spaventa[4]. Per altro verso, non è stato possibile ripercorrere le fasi della successiva meditazione filosofica di Croce sul diritto, nel corso della quale, se non mutano le principali categorie di riferimento, si radicalizza di fatto il loro impiego: si pensi, soprattutto, ai saggi raccolti in *Etica e politica*[5], ove la proiezione del discorso giuridico sul piano dell'azione politica dello Stato, identificato quest'ultimo con il «governo», conduce al limite gli esiti della riflessione in merito al rapporto tra la concretezza della forza e l'astrattezza delle regole. Né si è potuto, in queste pagine, fermare l'attenzione sulla

---

[2] *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, Memoria letta all'Accademia Pontaniana nelle tornate dei 21 aprile e 5 maggio 1907, in «Atti della Accademia Pontaniana», XXXVII, n. 8 (1907), pp. 3-53 [ed. a cura di A. Attisani, Ricciardi, Napoli 1926, pp. 3-66]. Una nuova edizione, a mia cura, è apparsa per i tipi di Giuffrè, Milano 2016: da essa sono tratte le citazioni che seguono.

[3] *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, Filosofia come scienza dello spirito III (1909) [ed. naz. (riproduzione della sesta ed., Laterza, Bari 1950), a cura di M. Tarantino, Bibliopolis, Napoli 1996, da cui sono tratte le citazioni che seguono]. La problematica definizione dei rapporti tra la *Riduzione* e la *Filosofia della pratica* è al centro del mio *Il fantasma della «prima forma». Saggio sulla* Riduzione *crociana*, che introduce la nuova edizione della *Riduzione*, cit., *supra*, in nt. 2.

[4] Le pagine nelle quali Croce rievoca tali esperienze sono, in primo luogo, quelle del saggio *Intorno alla mia teoria del diritto*, in «La Critica», 12 (1914), pp. 445-450, spec. 449 s. [= in *Pagine sparse* I. *Letteratura e cultura*, Ricciardi, Napoli 1941, pp. 346-353, spec. 351 ss.; il saggio appare inoltre nell'edizione della *Riduzione* curata da Attisani, alle pp. 77-85; quindi nella nuova edizione a mia cura, alle pp. 77-85]; nonché quelle, di poco successive, del *Contributo alla critica di me stesso* (del 1915, edito nel 1918), a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1989, pp. 9-70, spec. 23 s., rilette anche alla luce del *Curriculum vitae* (1907), pubblicato in *Memorie della mia vita*, Appunti che sono stati adoprati e sostituiti dal «Contributo alla critica di me stesso», Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1966 (rist. anastatica 1992), pp. 5-24, spec. 13 s.

[5] *Etica e politica* (1931) [ed. naz. (riproduzione della terza ed., Laterza, Bari 1945), a cura di A. Musci, Bibliopolis, Napoli 2015]; ivi, l'identificazione dello Stato con il «governo», a cui si fa riferimento di seguito nel testo, è esplicitamente prospettata da Croce nelle prime pagine di *Politica «in nuce»*.

specifica rilevanza dei problemi giuridici nelle grandi opere della storiografia etico-politica crociana, le cui direttrici interpretative appaiono, com'è noto, sempre legate all'ordine concettuale della sua filosofia, che la ricerca storica mette continuamente alla prova nella conoscenza dell'esperienza della vita dello spirito[6]. Infine, salvo qualche essenziale richiamo nelle annotazioni a piè di pagina, non è parso opportuno soffermarsi sulle numerose recensioni, dedicate a questioni giuridiche, pubblicate nei fascicoli della *Critica*: sebbene questi scritti offrano una preziosa testimonianza del costante e informato interesse di Croce per il diritto e il lavoro dei giuristi (il che va senz'altro sottolineato[7]), troppo spesso il motivo polemico sembra prendere, in queste pagine, il sopravvento sull'argomentazione filosofica.

Un problema diverso, infine, ha posto la decisione, assunta dai responsabili del progetto editoriale del *Lessico crociano*, di pubblicare i singoli contributi privi di riferimenti critici alla letteratura secondaria e sprovvisti di una, pur minima, nota bibliografica. La elaborazione di questa voce (come di tutte le altre, immagino) ha comportato invece, inevitabilmente, un confronto intenso e serrato con tale letteratura, che ha preso le mosse da una preliminare ricognizione, nell'ampio panorama degli studi su Croce, dei principali scritti dedicati alla riflessione sul diritto, e ha privilegiato, nell'approfondimento di alcune specifiche questioni, la particolare rilevanza di esse nella tradizione italiana degli studi di filosofia giuridica.

---

[6] Si pensi, in primo luogo, alla *Storia del Regno di Napoli* (1925), a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 2005[2]; quindi alla *Storia d'Italia dal 1871 al 1915* (1928) [ed. naz. (riproduzione della nona ed., Laterza, Bari 1947), a cura di G. Talamo, con la collaborazione di A. Scotti, Bibliopolis, Napoli 2004], e alla *Storia d'Europa nel secolo decimonono* (1932), a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1999[2].

[7] Sarebbe molto interessante, a mio giudizio, redigere una rassegna completa di queste note critiche. Nel corso degli anni, ho avuto modo di discutere più approfonditamente le recensioni crociane ai lavori di Giorgio Del Vecchio, *Sui principi generali del diritto*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 85 (1921), pp. 33-90 (in «La Critica», 19 [1921], pp. 186-187 [= in *Conversazioni critiche* IV (1932), seconda ed., Laterza, Bari 1951, pp. 170-172]); Emilio Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 99 (1928), pp. 129-150, e 100 (1928), pp. 26-66 (in «La Critica», 28 [1930], pp. 289-291 [= in *Conversazioni critiche* IV, pp. 183-186]); Guido Calogero, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, CEDAM, Padova 1937 (in «La Critica», 35 [1937], pp. 375-378 [= in *Conversazioni critiche* V (1939), seconda ed., Laterza, Bari 1951, pp. 279-283]); Piero Calamandrei, *Il giudice e lo storico*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento* II, Giuffrè, Milano s.d. (ma 1939), pp. 353-376 [= con alcune varianti e aggiunte bibliografiche, in «Rivista di diritto processuale civile», 16 (1939) I, pp. 105-128], e *La relatività del concetto d'azione*, in «Rivista di diritto processuale civile», 16 (1939) I, pp. 22-46 [= in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano* IV, CEDAM, Padova 1940, pp. 79-101] (in «La Critica», 37 [1939], pp. 445-446 [= in *Pagine sparse* III. *Postille – Osservazioni su libri nuovi*, Ricciardi, Napoli 1943, pp. 344-347]). Mi permetto di rinviare, pertanto, ai miei studi di seguito indicati: *Sui principi generali. Idealismo e filosofia del diritto in un dibattito italiano di primo Novecento*, in «Roma e America. Diritto romano comune», 35 (2014), pp. 41-49 [= in *Principi generali del diritto: un ponte giuridico tra Italia e Argentina*, a cura di A. Calore e A. Saccoccio, Mucchi, Modena 2014, pp. 205-213]; *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano 2012; *Prime note sul carteggio Calamandrei-Calogero (1936-1956)*, in *Un caleidoscopio di carte. Gli archivi Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma*, a cura di F. Cenni, Il Ponte, Firenze 2010, pp. 145-161; *«Il giudice e lo storico». L'esperienza del giudizio nel 'cattivo avviamento' dei tempi*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria, Satura, Napoli 2006, pp. 601-687.

L'articolazione di questo studio vorrebbe restituire, nella sua interezza, il risultato di tale lavoro.

2. *«Diritto»*.

La riflessione di Croce sul diritto è maturata, fino al conseguimento della sua compiuta configurazione, in coincidenza, e in peculiare interferenza con la costruzione del sistema della Filosofia dello spirito, nel corso dei primi anni del Novecento.

A voler fermare un primo, essenziale riferimento a ciò che il diritto ha rappresentato, secondo determinazioni e svolgimenti progressivi, nell'orizzonte di questo complesso quadro di pensiero, può essere utile rileggere le pagine della grande *Estetica* del 1902 dedicate alla struttura categoriale del 'sistema'. Ivi, ripercorsa in sintesi l'articolazione dei gradi dello spirito, nella loro specifica disposizione e nella regressiva implicazione, per ciascuno dei quattro momenti, del precedente nel successivo, Croce esclude l'esistenza, accanto alle forme estetica, logica, economica ed etica, di una quinta forma dell'attività umana, la quale, o difetterebbe del carattere stesso di attività, o non sarebbe che una mera variante verbale di quelle già individuate, ovvero una mescolanza delle stesse priva di una reale propria autonomia.

Il primo esempio, a tal fine esaminato, ha per oggetto l'«attività *giuridica*», la quale deriverebbe «dalla teoretica ed economica insieme»[8]:

il diritto è una *regola*, è una *formula* (orale o scritta, consuetudinaria o legiferata, qui importa poco) in cui è consegnato un rapporto economico voluto da una collettività. Questo lato economico l'unisce e distingue insieme dall'attività morale[9].

Nella terza edizione dell'opera[10], che risente, in proposito, dell'avanzamento dei suoi studi sul diritto, muta il riferimento dall'«attività *giuridica*» al «fatto giuridico, considerato in quel che si suole chiamare *diritto oggettivo*», e si precisa la derivazione di questo «dall'attività economica e dalla logica insieme». La definizione che ne segue, anch'essa in parte modificata[11], contiene *in nuce* gli elementi assiali della concezione

---

[8] *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e storia* (1902) [ed. naz. (riproduzione della seconda ed., Sandron, Milano-Palermo-Napoli 1904), a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2014, p. 86 (da tale edizione sono tratte le citazioni che seguono)]. Quanto al secondo esempio, riferito alla *socialità* come oggetto di studio della «Sociologia», si v. tale ultima voce, nello stesso *Lessico*, cit., *supra*, in nt. 1.

[9] *Estetica*[2], p. 86.

[10] *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e storia*, Filosofia come scienza dello spirito I (1908[3]) [ed. naz. (riproduzione della nona ed., Laterza, Bari 1950), a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2014, p. 99 (da tale edizione sono tratte le citazioni che seguono)].

[11] *Estetica*[9], p. 99 (secondo le varianti indicate, per la terza edizione, nell'*Apparato critico*, p. 163 s.): «il diritto è una regola, una formola (orale o scritta, qui importa poco), in cui è consegnato un rapporto

giuridica crociana, offrendo in tal senso la traccia di un possibile itinerario d'indagine, che in queste pagine si proverà a seguire.

Se la determinazione, dunque, di cosa sia l'attività giuridica (ovvero il fatto giuridico) non può andare disgiunta da una ricostruzione della progressiva affermazione, nel pensiero di Croce, del principio economico entro il dominio della filosofia della pratica, dell'utilità quale criterio autonomo nella vita dello spirito, bisogna attendere le pagine della *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, perché il problema della natura del diritto sia posto e affrontato nella sua più specifica consistenza. Presentata all'Accademia Pontaniana di Napoli, nella primavera del 1907, e pubblicata di lì a breve[12], la *Riduzione* è dichiaratamente concepita come un lavoro preparatorio del libro sulla *Filosofia della pratica*[13], al quale egli attendeva fin dai primi mesi dell'anno, in un'intensa stagione di studi, febbrile entro e fuori il 'sistema', che vedeva quest'ultimo, prossimo ormai alla realizzazione, già sottoposto a ripensamenti e significative modificazioni[14].

Le coordinate generali del problema sono esposte nella prima parte della memoria, ove la «contradizione» interna della filosofia del diritto – il cui particolare compito sarebbe stato quello di determinare il fondamento e il concetto del diritto, di ricercare il carattere distintivo di esso tra le forme dello spirito pratico – è rinvenuta nella sua incapacità di intendere e precisare il rapporto tra l'attività giuridica e quella etica. Se la storia stessa della filosofia giuridica, una storia per altro «assai recente»[15], è interamente contrassegnata dall'esigenza di individuare il confine tra diritto e morale, la condizione degli studi di filosofia del diritto e il contenuto dei libri che così «s'intitolano» mostrerebbero chiaramente, da un lato, come ancora oscura appaia l'indole dell'attività giuridica in mancanza di una siffatta consapevolezza, e come, dall'altro, alla prospettiva di una possibile identificazione tra i due piani si opponga «una certa confusa coscienza», tenace e diffusa, dell'elemento differenziale che connoterebbe il diritto rispetto alla morale[16].

---

economico voluto da un individuo o da una collettività. Questo lato economico lo unisce e distingue insieme dall'attività morale».

[12] V., *supra*, nt. 2.

[13] V., *supra*, nt. 3.

[14] La lettura della *Riduzione* e della *Pratica* può essere utilmente integrata con quella delle seguenti pagine crociane: *Obiezioni alla mia tesi sulla natura del diritto*, in «La Critica», 6 (1908), pp. 149-155 [= *Obiezioni intorno alla mia teoria del diritto*, in *Pagine sparse* I, pp. 339-346; il saggio appare inoltre nell'edizione della *Riduzione* curata da Attisani, alle pp. 69-77; quindi nella nuova edizione a mia cura, alle pp. 67-75], e *Intorno alla mia teoria del diritto*, cit., *supra*, in nt. 4.

[15] *Riduzione*, p. 10, 13 s.; cfr. *Filosofia della pratica*, p. 367.

[16] *Riduzione*, p. 9 s. «Il rapporto di *diritto* e *morale* – avverte Croce –, che il giurista von Jhering chiamava il capo Horn (o capo delle Tempeste) della scienza giuridica, mi sembra, in verità, il capo dei Naufragi» (*ibid.*; cfr. *Filosofia della pratica*, p. 366). Cfr. R. Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen*

Dal Tomasio in poi, c'è, nella coscienza filosofica moderna, questo pensiero, di un *quid* distintivo rispetto alla morale, di un carattere prettamente giuridico, che non è carattere etico [...]. Tuttavia, questa determinazione nuova, questo concetto della giuridicità o legalità, non si è fuso nell'organismo spirituale, quasi alimento datore di forza; ma resta come qualcosa di non ancora digerito, che pesi su uno stomaco, il quale non abbia la forza né di espellerlo né di assimilarlo. Eliminarlo, tornando all'innocenza antica, che altri lamenta perduta, non si può: dominarlo, collocandolo al posto che gli tocca, non si sa. Per collocarvelo, bisognerebbe conoscerlo bene, nella sua precisa natura e relazione; e proprio questa conoscenza precisa non si è ancora raggiunta[17].

Dinanzi alla «condizione morbosa», che da circa due secoli avrebbe afflitto la filosofia del diritto[18], la diagnosi è chiara: l'impossibilità di conseguire una puntuale conoscenza del diritto e del suo rapporto con la morale – attesa l'inconsistenza, sul piano filosofico, quali elementi qualificativi del giuridico, dei concetti empirici di coazione, forza, esteriorità e simili: «Tutti caratteri veri; ma tutti caratteri vaghi»[19] – discenderebbe dalla mancata elaborazione della categoria dell'«economicità» quale forma autonoma di attività spirituale. Di qui, dunque, l'individuazione della via da percorrere. Elevata l'economia a scienza filosofica, e identificato nel concetto dell'utile il suo riferimento essenziale, è nella seconda parte dell'opera che il tema della natura del diritto viene riproposto e svolto nei suoi termini propri, a partire dalla formulazione del seguente interrogativo: «È il diritto mera attività economica, o è attività morale?»[20].

Nell'articolazione della domanda resta implicita, innanzitutto, l'esclusione dell'eventualità che giuridica possa dirsi una determinazione peculiare e ulteriore dell'attività pratica, diversa tanto da quella economica quanto da quella etica, atteso che tale partizione, «coincidendo con quella di individuale ed universale», non lascerebbe alcuno spazio per una terza forma. Essa consente, inoltre, di porre in questione l'appartenenza del giuridico, anziché al dominio dello spirito pratico, a quello dello spirito teoretico, secondo un'interpretazione verso la quale potrebbe far propendere la sua rappresentazione in termini di conoscenza di un complesso di regole, frutto di un procedimento di generalizzazione, così nelle leggi poste dal legislatore, come nei concetti forgiati dalla scienza giuridica. È interessante seguire il ragionamento attraverso il quale si viene a fugare tale dubbio (posto qui, annota il filosofo, «per semplice scrupolo di chiarezza»), assumendo che il diritto non

---

Stufen seiner Entwicklung, Teil 2, Bd. 1, Breitkopf und Härtel, Leipzig 1854, p. 48 (§ 26), ove il rapporto in questione è descritto come «das Kap Horn der Rechtsphilosophie».

[17] *Riduzione*, p. 14.

[18] *Riduzione*, p. 32; cfr. *Filosofia della pratica*, p. 379.

[19] *Riduzione*, p. 14 ss., 52; quei concetti – scrive Croce –, «per quanto imprecisi, hanno, per circa due secoli, con la loro presenza, impedita la confusione totale del diritto con l'etica» (ivi, p. 51).

[20] *Riduzione*, p. 38.

consisterebbe in un'attività conoscitiva siffatta, quanto piuttosto «nella risoluzione pratica, nell'atto di volontà, che segue alla semplice conoscenza». Nello svolgimento del discorso, infatti, prende corpo, in termini non ancora del tutto espliciti, quel particolare 'dualismo' – così caratteristico della riflessione crociana, anche nella dimensione aporetica di alcuni suoi esiti ultimi – tra il «fatto giuridico», che altro non sarebbe, *stricto sensu*, che un fatto pratico o di volontà, e la «legge», ad un tempo prodotto e oggetto di volontà[21].

L'elaborazione di una risposta all'interrogativo muove, invece, dal riconoscimento del carattere «amorale» del diritto, dell'essere l'azione giuridica, in sé considerata, un'attività pratica né morale né immorale, per giungere all'accertamento della perfetta identità dell'attività giuridica con l'economica, «azione dell'individuo tra le azioni degli altri individui», «forza tra le forze delle circostanze date»[22]. Ciò premesso, Croce prende in esame, tra le presunte difficoltà che potrebbero apparire d'intralcio a questa identificazione, l'improprio paragone (null'altro che un «idolo dell'immaginazione»), che taluni sarebbero indotti a prospettare, tra le leggi giuridiche e quelle economiche. Due complessi di fatti, osserva il filosofo, a tal punto diversi tra loro, che altro non avrebbero in comune che il nome di «legge», essendo le prime, comandi o atti di volontà, il «fatto immediato», la «realtà», mentre le seconde, opera di contemplazione e conoscenza, il «fatto mediato e riflesso», la sua «teoria»[23].

Un momento differenziale autentico, sebbene Croce assuma non essere tale da investire l'essenza del fatto giuridico, è rinvenuto piuttosto tra l'«azione giuridica» e la «legge». La questione, ripresa e più ampiamente svolta, costituisce l'asse portante della parte terza della *Filosofia della pratica*, espressamente dedicata a *Le leggi*[24]. «La legge – questo l'*incipit* delle pagine in esame – è un atto *volitivo* che ha per contenuto una *serie* o *classe* di azioni»[25]; così qualificata, essa risulterebbe essere, dunque, «volizione di un *astratto*»:

---

[21] *Riduzione*, p. 38 s.; v., *infra*, nt. 25.

[22] *Riduzione*, p. 16, 45. Croce esclude, in proposito, l'ipotesi secondo la quale un tratto distintivo dell'attività giuridica, rispetto a quella genericamente economica, avrebbe dovuto essere rinvenuto nel carattere della «socialità» (ivi, p. 44 ss.; cfr. *Filosofia della pratica*, p. 317 ss.).

[23] *Riduzione*, p. 48 s. Semplici «regole», e cioè meri «enunciati di relazioni tra concetti empirici», sarebbero, proprio per la mancanza dell'elemento volitivo, le leggi della natura (o leggi naturalistiche): schemi o strumenti di cognizione, non (ancora) di azione (*Filosofia della pratica*, p. 327 s.).

[24] *Filosofia della pratica*, p. 315 ss., 380 ss.

[25] *Filosofia della pratica*, p. 317; di analogo tenore: «Le leggi [...] sono atti *volitivi* concernenti *classi* di azioni» (ivi, p. 327); «le leggi sono volizioni di classe, ossia prescrivono serie di atti singoli, serie più o meno ricche, ma sempre invincibilmente limitate» (ivi, p. 330 s.); «La legge, come volizione di una classe di azioni, [...]» (ivi, p. 337); «La volontà che vuole classi di azioni, l'attività che pone leggi, [...]» (ivi, p. 355).

volere un astratto tanto vale quanto astrattamente volere; e volere astrattamente non è veramente volere, perché si vuole soltanto in concreto, ossia in una situazione determinata e con una sintesi volitiva corrispettiva a quella situazione, e tale che si traduca immediatamente in azione, cioè che sia insieme azione effettiva. Per conseguenza quella volizione, che è la legge, sembra che si debba dire una *pretesa volizione*: contraddittoria, perché priva di situazione unica e determinata; ineffettuale, perché sorgente sul terreno malsicuro di un concetto astratto; volizione, insomma, non voluta; atto volitivo non reale, ma *irreale*[26].

L'irrealtà consisterebbe, in primo luogo, nell'essere non la legge ciò che realmente si vuole, bensì l'atto singolo che sotto di essa si compie, ovvero la sua esecuzione. D'altra parte, stante l'incapacità di prevedere, attraverso lo strumento legislativo, l'indeterminata pluralità delle situazioni in cui gli uomini agiscono, di amministrare la continua emergenza dell'inatteso, l'irrealtà investirebbe, ugualmente, l'ingenua pretesa di applicare la legge nelle particolari circostanze da essa contemplate, e dare concreta attuazione a quanto da essa disposto. «Il caso reale – avverte il filosofo – è sempre una *sorpresa*, qualcosa che accade una volta sola, e viene conosciuto, così com'è, solamente in quanto accade»[27]: posto che ciascun singolo evento presenta un irriducibile carattere di novità, per ogni fatto nuovo occorrerebbe una «nuova misura»; la misura della legge, diversamente, per essere astratta, «oscilla tra l'universale e l'individuale; e non ha la virtù né dell'uno né dell'altro»[28].

Di fronte all'impossibilità di applicare la legge, di «incorporarla nei fatti», quindi alla necessità di regolarsi caso per caso, in rapporto alle esigenze storiche, individualizzando nel singolo comportamento una certa rappresentazione dell'utile, piuttosto che una determinata concezione del bene, potrebbe sorgere l'idea (com'è sorta, del resto, in vari tempi e luoghi: Croce aveva ben presente, da ultimo, l'esperienza della *Freirechts-Bewegung*[29]) di una sostanziale inutilità delle leggi[30]. Un'idea non sostenibile, contro la quale, d'altra parte, si sarebbe voluta impropriamente

[26] *Filosofia della pratica*, p. 337. «Tanto l'elemento astratto è inessenziale al diritto – scrive Croce –, che questo non nasce davvero se non nel momento che l'astratto e il generale sono abbandonati e sostituiti dall'individualizzazione. 'Le leggi son; ma *chi pon mano* ad esse?'. Il diritto non è la legge, che dorme nel codice; ma la legge *a cui si pone mano*, e che cessa così di essere alcunché di generale, e diventa un'azione individuale» (*Riduzione*, p. 50, con citazione di Dante, *Commedia*, *Purgatorio*, c. XVI, v. 97).

[27] *Filosofia della pratica*, p. 338. In senso analogo: «il caso individuale [...] come tale è sempre *irregolare*» (ivi, p. 94).

[28] *Filosofia della pratica*, p. 338.

[29] Merita di essere segnalata, al riguardo, la recensione crociana di H.U. Kantorowicz (Gnaeus Flavius), *La lotta per la scienza del diritto* (1906), Sandron, Milano-Palermo-Napoli 1908, in «La Critica», 6 (1908), pp. 199-201 [= in *Conversazioni critiche* I (1918), quarta ed., Laterza, Bari 1950, pp. 245-248].

[30] *Filosofia della pratica*, p. 340. «Se all'azione singola bisogna alla perfine venire, e all'azione del singolo è da rimettere la deliberazione ed esecuzione, a qual pro stringere intorno agli uomini, che debbono operare, bende e legami, che bisogna poi strappare e rompere per operare? A qual pro foggiare con grandi ansie e fatiche strumenti, che all'atto pratico bisogna gettar via per valersi delle nude mani?» (*ibid.*).

difendere l'importanza della legge, affermando l'esigenza della sua più rigida osservanza, e così l'assoluta inammissibilità di soluzioni individuali, che sarebbero invece nella realtà dei fatti, in quanto intrinseche alla sua stessa natura. «Avversarî e difensori – sentenzia Croce – hanno dunque torto del pari, quelli asserendo l'inutilità, questi un'impossibile utilità»[31].

A sostegno dell'utilità della legge si sarebbe dovuto, piuttosto, argomentando secondo buon senso, notare come la richiesta dell'ordine si levi in ogni stagione della storia dell'uomo; e soprattutto, ragionando filosoficamente, mostrare come detta utilità non consista affatto nella pretesa attuabilità della legge, dal momento che ciò sarebbe possibile solo dell'atto singolo posto in essere dal singolo individuo, bensì nel fatto che, proprio affinché si voglia ed esegua tale atto, conviene che ci si riferisca in primo luogo al generico, alla classe delle azioni di cui lo stesso costituirebbe un caso specifico[32]. In questo senso, una volizione irreale, perché contraddittoria e imperfetta, come quella della legge, evidenzierebbe la propria funzione «preparatoria», quale «aiuto» alla volizione, reale e perfetta, dell'atto singolo[33].

Egli assume di poter trarre, da tale acquisizione, una conferma circa l'esatta consistenza dell'analogia tra la costituzione dello spirito pratico e quella dello spirito teoretico. Come in quest'ultimo si sarebbero date formazioni che autenticamente teoretiche non sono, finti concetti che avrebbero sottinteso il concetto puro e contraffatto il suo carattere, schemi la cui funzione, essenzialmente pratica, sarebbe stata quella di sorreggere la memoria e agevolare il pensiero a orientarsi di fronte alla realtà multiforme, così quegli stessi «pseudoconcetti», «fatti oggetto di volizione e mutati da schemi in leggi», avrebbero ricoperto un ufficio analogo nel dominio dello spirito pratico, «rendendo possibile alla volontà di volere in un certo indirizzo, dove poi s'incontrerà l'azione utile, che è sempre *individuata*»[34]. Occorre rilevare, con riferimento alla dimensione aporetica a cui si è fatto cenno, come la questione

[31] *Filosofia della pratica*, p. 341.

[32] In tal senso, v. già *Riduzione*, p. 50: «Giova infatti, anche per l'attività pratica economica, riassumere in formole generali i suoi modi di azione, per tenerli meglio a mente e per orientarsi nel campo sterminato e infinito degli umani voleri».

[33] *Filosofia della pratica*, p. 342 s., 346 s., 349.

[34] *Filosofia della pratica*, p. 343. «Non li pensiamo – scrive Croce –, ma ci aiutano a pensare; non li immaginiamo, ma ci aiutano a immaginare. Così il filosofo ferma di solito la mente sugli pseudoconcetti, per ascendere di là agli universali; e l'artista anch'esso vi rivolge l'attenzione, per ritrovare sotto di quelli l'individuale e l'intuizione ingenua e viva, ch'egli cerca» (*ibid.*).

avrebbe trovato una diversa soluzione nella seconda edizione della *Logica*, di qualche mese successiva rispetto alla pubblicazione della *Pratica*[35].

Differenziata in questi termini l'attività di chi pone le leggi (denominata «legislatrice»), da quella di colui il quale – nei limiti in cui si è avvertito – tali leggi attua ed esegue (detta «giuridica»), Croce riformula l'interrogativo circa il carattere morale, o meramente economico, di queste attività. Egli distingue – in tal modo precisando il risultato precedentemente acquisito, senza per altro sanarne l'ambiguità di fondo – la perfetta identità e sinonimia di attività giuridica ed economica, dalla generica riconducibilità entro quest'ambito dell'attività legislatrice, in quanto volizione astratta e indeterminata[36]. Su queste basi, nessun altro ostacolo avrebbe impedito dunque di risolvere il problema della natura del diritto e del suo rapporto con l'etica. Riconoscere come l'attività giuridica, rivolta al particolare, possa apparire in determinate circostanze disgiunta dalla morale, e come quest'ultima, concernente l'universale, non possa che tradursi di volta in volta in azione sociale, pertanto economica e giuridica, equivale a considerare il diritto distinto e unito insieme alla morale. Tale conclusione spiegherebbe altresì la genesi del confuso dualismo tra diritto positivo e diritto naturale, che ha informato l'intera storia del pensiero giuridico. I suoi esiti, infine, varcati i confini della filosofia del diritto, affermano e consolidano la piena autonomia dell'etica, e con essa l'unità e distinzione dei gradi dello spirito pratico[37].

Nota bibliografica

Nella recente letteratura dedicata alla riflessione di Croce sul diritto, si v. Marina Lalatta Costerbosa, *Diritto e filosofia del diritto in Croce e Gentile*, in *Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa*, a cura di Michele Ciliberto, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2016, pp. 317-324; Paolo Silvestri, *Economia, diritto e politica nella filosofia di Croce. Tra finzioni, istituzioni e libertà*, Giappichelli, Torino 2012; Giovanni Perazzoli, *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, il Mulino (Istituto Italiano per gli Studi Storici), Napoli 2011; Corrado Bertani, *Il posto del diritto nella filosofia della pratica di Benedetto Croce. Un'interpretazione*, in *Croce filosofo*, Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 50° anniversario della morte (Napoli-Messina, 26-30 novembre 2002), a cura di Giuseppe Cacciatore, Girolamo Cotroneo, Renata Viti Cavaliere, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2003, tomo I, pp. 51-78; Giovanni Marino, *Diritto e 'fare'. La denegatio crociana e la filosofia del*

---

[35] *Logica come scienza del concetto puro*, Filosofia come scienza dello spirito II (1909²) [ed. naz. (riproduzione della settima ed., Laterza, Bari 1947), a cura di C. Farnetti, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 39 ss., 140 ss., 185 ss.].

[36] *Filosofia della pratica*, p. 357 s.

[37] *Riduzione*, p. 32 ss., 53 ss.; cfr. *Filosofia della pratica*, p. 358 ss.

diritto a Napoli nel '900, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 80/2 (2003), pp. 231-273 [= in *La filosofia del diritto a Napoli nel Novecento. Prime ricerche*, Massa, Napoli 2003, pp. 3-46; quindi in *Individuo, azione, istituzione. La filosofia del diritto a Napoli nel Novecento*, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, pp. 13-74]; Barbara Troncarelli, *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, Giuffrè, Milano 1995; Marcello Mustè, *Benedetto Croce e il problema del diritto*, in «Novecento», 4 (1992), pp. 60-73; Antonio De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1974. L'influenza del pensiero crociano sulla cultura giuridica italiana del secolo scorso, con specifico riguardo alla posizione del problema, tra filosofia e scienza del diritto, concernente i caratteri del comando legislativo e la natura della decisione giudiziale, è al centro del mio *Il giudice e la legge*, cit.

Tra i più profondi conoscitori dell'opera di Croce, Gennaro Sasso ha rivolto particolare attenzione al significato della sua meditazione sul diritto nell'articolazione complessiva della *Filosofia della pratica*, lungo un itinerario di studi che lo ha impegnato negli ultimi quarant'anni: dal ponderoso volume su *Benedetto Croce. La ricerca della dialettica*, Morano, Napoli 1975, spec. p. 25 ss., 59 ss., alla *Nota al testo* che accompagna la *Filosofia della pratica* nell'Edizione Nazionale delle Opere crociane, Bibliopolis, Napoli 1996, pp. 409-420; dalle pagine su *Calogero e Croce. La libertà, le libertà, la giustizia*, in *Guido Calogero a Pisa fra la Sapienza e la Normale*, a cura di Claudio Cesa e Gennaro Sasso, il Mulino, Bologna 1997, pp. 15-133, spec. 21 ss. [= in *Filosofia e idealismo* III. *De Ruggiero, Calogero, Scaravelli*, Bibliopolis, Napoli 1997, pp. 301-413, spec. 307 ss.], fino alle più recenti riflessioni dedicate alla *Pratica*, in *Il filosofo Croce. Venticinque anni dell'Edizione nazionale delle Opere*, Giornata di studio (Prato, 17-18 novembre 2006), a cura di Maurizio Torrini, Bibliopolis, Napoli 2008, pp. 85-180, spec. 159 ss. [= *Sulla Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, in *Filosofia e idealismo* VI. *Ultimi paralipomeni*, Bibliopolis, Napoli 2012, pp. 11-106, spec. 85 ss.].

Per gli scritti crociani, si faccia riferimento a *L'opera di Benedetto Croce*, Bibliografia a cura di Silvano Borsari, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1964. Quanto alla letteratura critica, utili repertori di documentazione bibliografica sono forniti da Edmondo Cione, *Bibliografia crociana*, Bocca, Roma-Milano 1956 (Parte quinta: *Scritti su B. Croce*, p. 305 ss.); Corrado Ocone, *Bibliografia ragionata degli scritti su Benedetto Croce*, *Prefazione* di Vittorio Stella, ESI, Napoli 1993; Paolo Bonetti, *Introduzione a Croce*, Laterza, Roma-Bari 1984 [2000[6], con *Aggiornamento bibliografico* 1984-1988, 1988-1999] (*Bibliografia* IV. *Studi critici*, p. 208 ss., spec. 221 ss.).

a. *Croce e il diritto*. – Nella tradizione degli studi su Croce, non pochi sono i contributi espressamente dedicati alla sua riflessione sul diritto. Una loro selezione vorrebbe offrire, nella prospettiva di una storia critica delle interpretazioni, un primo

strumento di lavoro (ulteriori e più specifiche indicazioni bibliografiche, limitatamente ai problemi emersi nella voce, e con particolare riguardo agli interessi di ricerca della filosofia del diritto, seguono *infra*, lett. c-i).

Luigi Miranda, *Il diritto nella filosofia di B. Croce*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 6 (1914) I, pp. 175-179 [= in *Da Hegel a Croce e da Jellinek a Chiovenda. Note critiche di etica e di diritto*, Laterza, Bari 1921, pp. 23-31]; Francesco Modica, *Contributi per una concezione idealistica del diritto*, in «Il Filangieri. Rivista giuridica, dottrinale e pratica», 39 (1914), pp. 801-839; Sabino Alloggio, *Il diritto nel sistema di Benedetto Croce* (1923), in *Le nuove teorie del diritto*, Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli s.d. (ma 1925), pp. 25-37; Max Ascoli, *Intorno alla concezione del diritto nel sistema di Benedetto Croce*, Treves, Roma 1925; Adelchi Attisani, *Introduzione* a Croce, *Riduzione*, cit. (1926), pp. ix-xxxii [= *La «Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia»*, in *Interpretazioni crociane*, Università degli Studi, Messina 1953, pp. 183-201]; Aldo Crosara, *L'esistenza del diritto e la filosofia del Croce*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 8/4-5 (1928), pp. 487-504; Nicola Chiaramonte, *Il problema della filosofia del diritto in B. Croce*, in «L'Idealismo realistico. Rivista mensile di filosofia mazziniana», 5/7 (1928), pp. 1-9, 5/8-9 (1928), pp. 14-38; Arnaldo Volpicelli, *La teoria del diritto di Benedetto Croce*, in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», 1/4-5 (1928), pp. 241-278 [= *La teoria del diritto*, in Ugo Spirito, Arnaldo Volpicelli, Luigi Volpicelli, *Benedetto Croce*, Anonima romana editoriale, Roma 1929, pp. 91-126]; Alfredo Poggi, *Sulla teoria giuridica di B. Croce*, in «Archivio di storia della filosofia», 1/1 (1932), pp. 33-53; Renato Treves, *Benedetto Croce y el problema filosofico del derecho*, in «La Ley. Revista Jurídica Argentina», 24 (1941), pp. 86-90; Giuseppina Nirchio, *L'autonomia del diritto nel sistema crociano*, in «Sophia. Rassegna critica di filosofia e storia della filosofia», 20/1 (1952), pp. 94-104; Guido Calogero, *Croce e la scienza giuridica*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 89 (1953), pp. 1-13 [= in «Revue internationale de Philosophie», 26/4 (1953), pp. 327-341; quindi in *La conclusione della filosofia del conoscere* (1938), nuova ed. accresciuta, Sansoni, Firenze 1960, pp. 76-92]; Flavio Lopez de Oñate, *Compendio di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano 1955, p. 75 ss.; Lanfranco Mossini, *L'evoluzione del problema del diritto nel pensiero del Croce*, in «Studi parmensi», 6 (1956), pp. 251-285; Niso Ciusa, *Postille critiche al Croce*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 34 (1957), pp. 424-441; Adelchi Attisani, *Filosofia del diritto e filosofia dell'economia. Nel cinquantenario della Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia di B. Croce*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 35 (1958), pp. 16-23 [= in *Etica e storicismo*, Giannini, Napoli 1967, pp. 306-317]; Salvatore Zuccalà, *Croce e il diritto. Considerazioni critiche sulla dottrina giuridica del Croce*, Pajano, Galatina (Lecce) s.d. (ma 1959); Guido Fassò, s.v. «*Croce Benedetto*», in *NNDI.*, V, UTET, Torino 1960, pp. 16-18; Domenico

Maltese, *Il contributo di Benedetto Croce alla filosofia del diritto*, in «Umana. Rivista di politica e di cultura», 15/7-9 (1966), pp. 16-18; Giuseppe Agostino Roggerone, *Il concetto di diritto nell'ultimo Croce*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 44 (1967), pp. 55-64 [= in *Nuove prospettive crociane*, Abelardo, Ardea (Roma) 1994, pp. 41-52]; Id., *La filosofia crociana del diritto*, in *Prospettive crociane*, Milella, Lecce 1968, pp. 5-72; Giorgio Del Vecchio, *Croce e la filosofia del diritto*, in «Anima-pensiero. Rivista bimestrale di critica ed arte», 4/4 (1968), pp. 104-107; Mario A. Cattaneo, *Ma il diritto è un'altra cosa*, in *Benedetto Croce. Una verifica*, L'Opinione, Roma 1978, pp. 125-129; Pasquale Landi, *Diritto ed economia. Saggio sulla "Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia" di Benedetto Croce*, Editoriale Scientifica, Napoli 1996; Valentino Petrucci, *La filosofia giuridica di Benedetto Croce*, in *Croce e il marxismo un secolo dopo*, Atti del convegno di studi (Napoli, 18-19 ottobre 2001), a cura di Maurizio Griffo, Editoriale Scientifica, Napoli 2004, pp. 155-167; Mauro Barberis, *La filosofia del diritto nel primo Novecento*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto* [*Enciclopedia italiana*, VIII Appendice], a cura di Paolo Cappellini, Pietro Costa, Maurizio Fioravanti, Bernardo Sordi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012, pp. 568-574, spec. 572 s.

b. *Tra etica e politica.* – Il problema giuridico assume rilevanza in larga parte della letteratura avente ad oggetto, in termini più in generali, la riflessione etico-politica di Croce. Pertanto è parso utile, in questa sede, proporne una breve rassegna (l'indicazione delle pagine si riferisce alla specifica trattazione di questioni che concernono il diritto).

Aldo Mautino, *La formazione della filosofia politica di Benedetto Croce* (1941), terza ed., con uno studio di Gioele Solari, *Aldo Mautino nella tradizione culturale torinese da Gobetti alla Resistenza*, a cura di Norberto Bobbio, Laterza, Bari 1953, p. 239 ss.; Giovanni Sartori, *Studi crociani* I. *Croce filosofo pratico e la crisi dell'etica* (1955), II. *Croce etico-politico e filosofo della libertà* (1956), il Mulino, Bologna 1997, vol. I, p. 222 ss.; Id., *Stato e politica nel pensiero di Benedetto Croce*, Morano, Napoli 1966, p. 125 ss.; Antonino Bruno, *Economia ed etica nello svolgimento del pensiero crociano*, Ciranna, Siracusa-Palermo-Roma-Milano 1958, p. 80 ss.; Lanfranco Mossini, *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, Giuffrè, Milano 1959, p. 203 ss., 253 ss.; Adriano Bausola, *Etica e politica nel pensiero di Benedetto Croce*, Vita e Pensiero, Milano 1966 (rist. anastatica 1972), p. 170 ss.; Domenico Corradini, *Croce e la ragion giuridica borghese*, De Donato, Bari 1974, *passim*; Id., *Storicismi e filosofie dello Stato. Hegel, Marx, Croce*, Franco Angeli, Milano 1988, p. 59 ss.; Giuseppe Pezzino, *L'economico e l'etico-utile nella formulazione crociana dei distinti (1893-1908)*, ETS, Pisa 1983, p. 127 ss.; Nicola Matteucci, *La filosofia della pratica in Benedetto Croce*, in *Tradizione e attualità della filosofia pratica*, a cura

di Enrico Berti, Marietti, Genova 1988, pp. 95-108; Paolo Bonetti, *L'etica di Croce*, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 15 ss.

c. ***Il problema della «definizione» del diritto.*** – Se la specifica determinazione della natura del diritto rappresenta il peculiare ufficio che Croce attribuisce alla filosofia giuridica – ufficio che egli giudica, per altro, largamente disatteso «nella selva delle discussioni estranee» (*Riduzione*, p. 9 s.) –, è possibile rilevare come, pur con le difficoltà che solleva, quella proposta nell'ottavo capitolo dell'*Estetica* sembrerebbe essere la più articolata definizione del diritto rinvenibile nel complesso dell'opera crociana (v., *supra*, nt. 9 e 11).

Può essere interessante osservare come, proprio con riferimento al problema della «definizione» del diritto, quindi alla delucidazione del suo «concetto», da una prospettiva certamente distante da quella di Croce – quella di uno studio di filosofia del diritto, condotto con metodo analitico e con una puntuale attenzione alle questioni linguistiche –, Uberto Scarpelli abbia sentito il bisogno di cercare un confronto con l'idealismo italiano, e in particolare con il pensiero crociano. Laddove, in un suo precedente lavoro (*Filosofia analitica e giurisprudenza*, Nuvoletti, Milano 1953), questi aveva già segnalato alcuni «punti di contatto» tra idealismo e filosofia analitica, nelle pagine de *Il problema della definizione e il concetto di diritto* (Nuvoletti, Milano 1955) il giovane Scarpelli prende più diffusamente in esame la riflessione di Croce sul linguaggio delle scienze della natura e delle discipline normative, sul rapporto tra concetti e pseudoconcetti, quindi sulla funzione pratica dei concetti astratti ed empirici, ponendo espressamente in evidenza quelli che egli valuta come i principali aspetti della «positiva eredità» di questa importante tradizione filosofica (ivi, p. 7). I due scritti di Scarpelli qui citati sono stati di recente ristampati, a cura di Anna Pintore, in un unico volume: *Filosofia analitica del diritto*, ETS, Pisa 2014. Sull'interesse manifestato da Scarpelli, in quegli anni, nei confronti dell'idealismo italiano, si v. Sergio Mazza, *L'interesse del giovane Scarpelli per il neoidealismo, nel carteggio con Norberto Bobbio*, in «Notizie di Politeia», 29/2 (2013), pp. 57-64.

d. ***Sulla «riduzione» della filosofia del diritto.*** – In merito alle reazioni suscitate dalla pubblicazione della *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia* (1907), quindi della *Filosofia della pratica* (1909), un ampio ragguaglio bibliografico è offerto dallo stesso Croce, nei contributi (cit., *supra*, in nt. 4 e 14) *Obiezioni intorno alla mia teoria del diritto* (1908), e *Intorno alla mia teoria del diritto* (1914), nella nuova edizione della *Riduzione*, da me curata, rispett. p. 68, nt. 3, e p. 77 ss., nt. 2.

Vivace fu la polemica che coinvolse i filosofi del diritto italiani nei riguardi della posizione crociana, in particolar modo della tesi che risultava essere, nei loro confronti, la più aggressiva: la negazione di ogni autonoma consistenza della filosofia del diritto, quindi la sua «riduzione» alla filosofia dell'economia, in conseguenza dell'affermazione del carattere amorale del giuridico e della sua completa dispersione nel dominio, genericamente pratico, dell'economico. Si segnalano, tra i cultori della disciplina, note critiche di Eugenio Di Carlo, *La filosofia del diritto ridotta alla filosofia dell'economia*, in «Rivista filosofica», 10 (1907), pp. 654-671; Giuseppe Rensi, *La riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, in *Il genio etico ed altri saggi*, Laterza, Bari 1912, pp. 315-385; Id., *Il fondamento filosofico del diritto*, Pontremolese, Piacenza 1912; Vincenzo Miceli, *Esiste una filosofia del diritto?*, in «Rivista italiana di sociologia», 17/3-4 (1913), pp. 323-340; Giuseppe Natoli, *Esiste una filosofia del diritto?*, Laterza, Bari [e Reber, Palermo] 1913; Adriano Tilgher, *Deduzione della legge e del diritto*, in «La nuova cultura», 1/10 (1913), pp. 721-750, spec. 729 s.; Gioele Solari, *La filosofia del diritto come scienza autonoma*, in «Rivista italiana di sociologia», 18/2 (1914), pp. 216-228, spec. 224 ss.

Articolate ricostruzioni del dibattito che vide esposta – invero su più fronti – la Filosofia del diritto in Italia, nei primi anni del Novecento, sono proposte da Felice Battaglia, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo* [estratto da «Studi senesi nel Circolo giuridico della Università», 45/1-5 (1931)], La Nuova Italia, Firenze 1932, p. 5 ss. [= in *Economia, diritto, morale*, CLUEB, Bologna 1972, pp. 67-235, p. 67 ss.]; Luigi Caiani, *La filosofia dei giuristi italiani*, CEDAM, Padova 1955, p. 3 ss., spec. 59, nt. 68; De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, cit., p. 93 ss., 209 ss.

Più in generale, sui rapporti tra filosofia del diritto e idealismo, si v. Felice Battaglia, *Filosofia del diritto ed economia*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana, 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario* II, a cura di Carlo Antoni e Raffaele Mattioli, ESI, Napoli 1950, pp. 247-278 (seconda ed. 1966, pp. 275-312) [= *Filosofia del diritto e filosofia dell'economia*, in *Economia, diritto, morale*, cit., pp. 289-321]; Guido Fassò, *Storia della filosofia del diritto* III. *Ottocento e Novecento* (1970), ed. aggiornata, a cura di Carla Faralli, Laterza, Roma-Bari 2011[6], p. 239 ss., 318 ss.; Vittorio Frosini, *L'idealismo giuridico italiano del Novecento*, in *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, Atti dell'XI Congresso nazionale della Società italiana di Filosofia giuridica e politica (Napoli, 4-7 ottobre 1976), a cura di Rinaldo Orecchia, I. *Relazioni*, Giuffrè, Milano 1976, pp. 9-31 [= in *L'idealismo giuridico italiano*, Giuffrè, Milano 1978, pp. 3-32].

e. ***Nella «valanga» delle discussioni.*** – «È nota la risonanza che ebbe in ogni campo del pensiero sociale la memoria del Croce intorno alla *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia* (1907). Una valanga di discussioni, di proposte di correzioni, di pretesi corollari o svolgimenti, le si rovesciò addosso da ogni parte».

A scrivere queste parole è Arnaldo Volpicelli, il quale, prendendo le distanze dalla comune opinione, secondo la quale *I fondamenti della filosofia del diritto* di Giovanni Gentile sarebbero nati *ex abrupto*, e quasi per caso, da una particolare circostanza accademica, rappresentata dal corso di lezioni che questi aveva tenuto per incarico, tra il 1915 e il 1916, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, ritiene che la reale origine dell'opera debba essere rinvenuta in uno specifico episodio del più ampio dibattito suscitato dalla pubblicazione della memoria crociana (*La genesi dei Fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, in *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero* I, Sansoni, Firenze 1948, pp. 363-379; la citazione è tratta da p. 366). L'episodio in questione sarebbe l'accesa disputa sull'esistenza di una filosofia del diritto, che avrebbe avuto luogo, presso la Società per gli studi filosofici di Palermo, costituitasi in quegli anni attorno a Gentile, tra Vincenzo Miceli e Giuseppe Natoli: ai testi delle rispettive comunicazioni si è fatto già riferimento, con indicazione puntuale degli estremi bibliografici (v., *supra*, lett. d).

Per un primo confronto su alcuni dei problemi emersi nella «voce», si vedano almeno le pagine gentiliane dedicate alla forza quale principio del diritto, quindi alla legge giuridica, nello specifico rapporto con la dialettica del volere, inteso come unità di volere e voluto: *I fondamenti della filosofia del diritto*, Mariotti, Pisa 1916 [estratto da «Annali delle Università Toscane», 35 (1916)] p. 51 ss., 57 ss.; seconda ed. «riveduta», *I fondamenti della filosofia del diritto ed altri scritti*, De Alberti, Roma 1923, p. 69 ss., 77 ss.; i *Fondamenti* sono quindi ripubblicati, come terza ed. «riveduta e accresciuta», quale vol. IX delle Opere complete di Giovanni Gentile, Sansoni, Firenze 1937 (rist. 1955), e infine riproposti come vol. IV delle Opere complete, Sansoni, Firenze 1961 (rist. Le Lettere, 1987, 2003), ove il riferimento è alle p. 80 ss., 87 ss. Di recente, in proposito, Lalatta Costerbosa, *Diritto e filosofia del diritto in Croce e Gentile*, cit.

Per un orientamento essenziale circa la genesi dell'opera, accanto al citato scritto di Volpicelli, si v. anche Giuseppe Maggiore, *Il problema del diritto nel pensiero di Giovanni Gentile*, in *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero* I, cit., pp. 229-244; Vittorio Frosini, *Giovanni Gentile, giurista pisano*, in «Prassi e teoria», 2/3 (1975), pp. 333-340 [= in *Il pensiero di Giovanni Gentile* I, a cura di Simonetta Betti e Franca Rovigatti in collaborazione con Gianni Eugenio Viola, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma

1977, pp. 395-398]; Giuliano Marini, *Aspetti sistematici della «Filosofia del diritto» di Gentile*, in «Giornale critico della filosofia italiana», 73/2-3 (1994), pp. 462-483, spec. 473 ss. Ancora utile, quanto al rapporto tra le distinte edizioni, Antonio Pigliaru, *Esercizio primo sulle varianti de «La filosofia del diritto»*, in *Giovanni Gentile*, a cura di Vittorio Vettori, La Fenice, Firenze 1954, pp. 115-143. Per una rassegna critica dell'influenza gentiliana nella tradizione degli studi di filosofia del diritto in Italia è sufficiente qui rinviare a Antimo Negri, *Giovanni Gentile* II. *Sviluppi e incidenza dell'attualismo*, La Nuova Italia, Firenze 1975, p. 99 ss., quindi all'*Appendice bibliografica* contenuta in Gino Capozzi, *Giovanni Gentile. Il filosofo oltre l'uomo*, Satura, Napoli 2004², p. 145 ss.

f. *Diritto ed economia.* – Tra i principali nodi, intorno ai quali la riflessione crociana ha destato interesse nella cultura giuridica italiana, vi è, com'è noto, quello del rapporto tra diritto ed economia. L'attenzione degli studiosi si è concentrata, in specie a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, sui problemi connessi, da un lato, con la definizione dei concetti fondamentali della scienza giuridica e di quella economica, e, dall'atro, con l'analisi delle forme in cui il diritto e l'economia avrebbero di fatto interagito nel concreto dell'esperienza sociale.

Tra i cultori della filosofia del diritto, speciale risonanza ha avuto il contributo di Giorgio Del Vecchio, *Diritto ed economia*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 15/6 (1935), pp. 593-628, in relazione al quale v. la severa recensione di Croce, in «La Critica», 34 (1936), pp. 378-379, quindi la replica di Del Vecchio, *Croce e don Ferrante*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 16/6 (1936), pp. 567-569. Un'articolata rassegna degli scritti sull'argomento è offerta proprio da Del Vecchio, nella nota bibliografica che chiude la *Postilla* alla nuova ed. riveduta di *Diritto ed economia*, Studium, Roma 1954, p. 59 s., nt. 5 [= in *Studi sul diritto* II, Giuffrè, Milano 1958, pp. 113-160, p. 159 s., nt. 66]. Si segnalano, in particolare, i lavori di Alessandro Passerin d'Entrèves, *Morale, diritto ed economia*, in «Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Pavia», 22 (1937), pp. 195-217; Giuseppe Capograssi, *Pensieri vari su economia e diritto*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano* I, CEDAM, Padova 1940, pp. 195-248 [= in *Opere* IV, Giuffrè, Milano 1959, pp. 223-291]; Felice Battaglia, *Diritto ed economia*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti* I, CEDAM, Padova 1950, pp. 193-215 [= in *Economia, diritto, morale*, cit., pp. 245-264]; Vincenzo Palazzolo, *Contributo allo studio dei rapporti fra economia e diritto*, con un saggio introduttivo di Widar Cesarini Sforza, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1953 [= *Economia e diritto*, con una prefazione di Eugenio Ripepe, *Molti anni dopo*…, e un saggio di Domenico Corradini, *Paragrafi sull'economia e il diritto*, Giuffrè, Milano 1985].

Nella prospettiva di una storia della filosofia giuridica in Italia, può essere interessante osservare come, discutendo la tesi di Croce circa l'identificazione dell'attività giuridica con l'economica, da angolazioni critiche differenti tra loro, laddove Del Vecchio ravvisava l'«errore fondamentale» di questa posizione, il suo «*πρῶτον ψεῦδος*», «nel considerare il diritto come attività» (*Diritto ed economia*, cit., p. 619; nuova ed. p. 42 [= p. 145]), proprio nell'«aver ridotto il mondo giuridico ad attività» Capograssi riconosceva, invece, il «gran pregio» della tesi crociana (*Pensieri vari su economia e diritto*, cit., p. 199 [= p. 228]; per l'interpretazione di questo nodo della filosofia di Croce da parte di Capograssi, si v. già l'*Analisi dell'esperienza comune*, Athenaeum, Roma 1930, p. 154 [= in *Opere* II, Giuffrè, Milano 1959, pp. 1-207, p. 159 s.]). Giovanni Marino ha scritto, in proposito, pagine molto acute, rintracciando un peculiare *fil rouge* nella tradizione degli studi di filosofia del diritto, a Napoli, nel Novecento: «Il diritto – questa l'idea forte di Croce – è, o appartiene al 'fare'. Ogni futura ricerca di filosofia giuridica, o l'impegno teorico di quanti sarebbero venuti o si sarebbero ritrovati a professare filosofia del diritto a Napoli, avrebbe avuto da ciò il suo avvio, e il suo proprio onore; e ciò come che il 'fare' fosse stato, di volta in volta, inteso, teoricamente costruito, metodicamente indagato: 'esperienza', 'attività', 'praxis', in differenze significative e in ricchezza di filosofia» (*Diritto e 'fare'*, cit., p. 236 [= p. 8; quindi p. 13]).

A seguito della pubblicazione, nel 1954, della nuova edizione del contributo di Del Vecchio, si riaccese il dibattito sul tema: Alessandro Giuliani, *Rec.* di Del Vecchio, op. cit., in «Il Politico. Rivista di scienze politiche», 19/2 (1954), pp. 357-362; Niso Ciusa, *L'economia come forma dello spirito*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 32 (1955), pp. 802-812; Anna Di Stefano, *Quello che Benedetto Croce sconosceva in materia di filosofia del diritto*, in «Sophia. Rassegna critica di filosofia e storia della filosofia», 24/2 (1956), pp. 234-237; Massimo Rocca, *L'economia nel pensiero di Benedetto Croce*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 33 (1956), pp. 363-371. Per iniziativa della Società italiana di Filosofia del diritto, *Diritto ed economia* fu uno dei temi discussi in occasione del V Congresso nazionale di Filosofia del diritto (Roma, 31 maggio - 4 giugno 1961). La relazione generale sul tema, affidata a Giuseppe Ugo Papi, è stata pubblicata nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 38 (1961), pp. 55-86; le comunicazioni presentate e discusse al Congresso sono apparse, ivi, 39 (1962), pp. 223-299.

g. *La 'mafia' e la 'camorra'.* – Tra le difficoltà, che sarebbero d'ostacolo all'identificazione di diritto ed economia, rileva in primo luogo, nelle pagine della *Riduzione*, la tenace resistenza, largamente diffusa anche nel mondo degli studi, nei confronti di una connotazione essenzialmente «amorale» del diritto. «È stato

osservato – nota Croce – che, a questo modo, si verrebbe a riconoscere carattere giuridico perfino agli statuti delle associazioni delittuose. Precisamente: *dal punto di vista scientifico*, bisogna riconoscere, alle associazioni delittuose, questo carattere; [...]. Il diritto di un'associazione a delinquere ha, contro a sé, il diritto di una società più vasta; soggiacerà a questo secondo, come al più forte; soggiacerà meritatamente, come il non morale al morale; ma vive come diritto e soggiace come diritto» (*Riduzione*, p. 40). Un analogo riferimento è riproposto, poche pagine più avanti, a segnalare il concetto «troppo stretto» che abitualmente si avrebbe dei fatti giuridici. Per intendere con rigore filosofico questo concetto, e pensarlo in tutta la sua estensione, occorre secondo Croce liberare il campo da ogni pregiudizio morale, e ammettere il carattere fittizio di certe distinzioni empiriche, arbitrariamente elaborate dal giurista «pei suoi fini particolari». Nell'ambito dell'attività giuridica così intesa, dunque, «rientrano non solo le azioni, che gli uomini compiono in conformità delle leggi dello Stato, ma quelle che compiono in conformità di ogni altra regola ... non solo le organizzazioni della Chiesa e della massoneria, ma anche quelle della mafia e della camorra [...]. È impossibile, infatti, dimostrare che la regola della più meschina e più biasimevole organizzazione differisca, *sostanzialmente*, da quella della più alta e più nobile» (*Riduzione*, p. 46 ss.; cfr. *Filosofia della pratica*, p. 323 ss.).

La questione, com'è noto, ha alle spalle una lunga tradizione di pensiero. Rielaborata in questi termini, in una forma volutamente provocatoria, per la scelta degli esempi «tra i più strani e meglio atti a fare scandalo», la tesi crociana ha avuto una particolare risonanza nella cultura giuridica italiana del secolo scorso. Essa ha esercitato – per limitare il discorso a un solo, assai significativo, esempio – un'influenza diretta e determinante sulla riflessione di Santi Romano in merito al concetto di diritto e alla pluralità degli ordinamenti giuridici. A più riprese, nelle pagine de *L'ordinamento giuridico* (1918), rist. della seconda ed. (1946), Sansoni, Firenze 1962, questi si sofferma sulla intrinseca giuridicità delle associazioni a delinquere, in quanto «organizzazioni sociali», dunque «istituzioni» e «ordinamenti»; una giuridicità non riconosciuta, evidentemente, dallo Stato al quale le stesse si contrappongono, che considera queste associazioni come «illecite» (ivi, p. 39, 44, 197). La «illiceità», osserva Romano, «non vale e non può valere se non di fronte all'ordinamento statuale», che, sulla base di tale qualificazione, può contrastare simili istituzioni con gli strumenti a sua disposizione, «e quindi determinarne anche la fine»; ma fino al momento in cui esse 'vivono' «ciò vuol dire che sono costituite, hanno un'organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico» (indipendentemente dal grado di efficacia, maggiore o minore, di questo ordinamento, che sarà debole se lo Stato sarà forte, e viceversa). «Esse dunque realizzano un proprio ordine, come lo Stato e le istituzioni

statualmente lecite. Il negare a tale ordine il carattere della giuridicità non può essere che la conseguenza di un apprezzamento etico, in quanto siffatti enti sono spesso delittuosi o immorali; il che sarebbe ammissibile, ove fosse dimostrata quella dipendenza necessaria ed assoluta del diritto positivo dalla morale, che, secondo noi, in tale senso, che ci sembra molto ingenuo, è invece inesistente» (ivi, p. 122 ss., con esplicito rinvio, da parte di Romano, a B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, Filosofia come scienza dello spirito III, seconda ed., Laterza, Bari 1915, p. 331 [= *Filosofia della pratica*, ed. naz., p. 324 s.]).

h. *Sulla legge.* – Tra i temi più discussi in letteratura, in merito alla riflessione di Croce sul diritto, vi è, senz'altro, quello della «legge», della complessa definizione della sua natura e della problematica determinazione della sua funzione. Tema tanto fecondo, se si considerano le molteplici suggestioni che esso ha prodotto nella cultura giuridica italiana del secolo scorso, quanto problematico, a rileggere le pagine migliori della critica filosofica del pensiero crociano. Sono tornato sulla questione, da ultimo, nelle pagine de *Il fantasma della «prima forma». Saggio sulla* Riduzione *crociana*, cit., p. XXXV ss.

Sulla elaborazione del concetto, e sulle trasformazioni che lo hanno interessato, dalle pagine della *Riduzione* a quelle della *Filosofia della pratica*, si v. Attisani, *Introduzione*, cit., p. xxvi ss. [= p. 196 ss.]; Volpicelli, *La teoria del diritto di Benedetto Croce*, cit., p. 256 ss. [= p. 106 ss.]; Poggi, *Sulla teoria giuridica di B. Croce*, cit., p. 37 ss.; Mautino, *La formazione della filosofia politica di Benedetto Croce*, cit., p. 247 ss.; Luigi Bagolini, *Considerazioni intorno al concetto di legge nel pensiero di B. Croce*, in «Studi senesi nel Circolo giuridico della Università», 62 (1950), pp. 242-262; Mossini, *L'evoluzione del problema del diritto nel pensiero del Croce*, cit., p. 272 ss.; Vincenzo Ferola, *La critica del Croce al concetto di coazione. (Significato e limiti)*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 37 (1960), pp. 150-154; Gino Capozzi, *La mediazione come divenire e come relazione. Etica e diritto nella problematica dell'immanentismo*, Jovene, Napoli 1961, p. 48 ss. [= in *Saggi di Etica, Giuridica e Politica*, ESI, Napoli 1995, p. 63 ss.]; Corradini, *Croce e la ragion giuridica borghese*, cit., p. 73 ss.; De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, cit., p. 118 ss., 189 ss.; Troncarelli, *Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 78 ss., 91 ss.; Giuseppe Giordano, *Il concetto di legge nella Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, in *Croce filosofo* I, cit., pp. 407-426; Perazzoli, *Benedetto Croce e il diritto positivo*, cit., p. 123 ss.; Silvestri, *Economia, diritto e politica nella filosofia di Croce*, cit., p. 145 ss., Nitsch, *Il giudice e la legge*, cit., p. 13 ss.

La negazione, da parte di Croce, che la «socialità» costituisca un elemento distintivo dell'attività giuridica (*Riduzione*, p. 44 ss.), si traduce, nelle prime pagine della parte terza della *Filosofia della pratica*, nell'esclusione del carattere della «socialità»

dal concetto di «legge», così da estenderne la comprensione anche al caso dell'«individuo isolato» (*Filosofia della pratica*, p. 317 ss.). Esplicito, al riguardo, il dissenso manifestato da Romano, *L'ordinamento giuridico*[2], cit., p. 18 s., nt. 14, e p. 25 s., nt. 21, secondo il quale la teoria crociana, «appunto in quanto nega l'autonomia, dal punto di vista esclusivamente filosofico, del concetto del diritto, che elide in una più ampia categoria, non può servire di base per chi deve invece affermare l'esistenza e l'autonomia di quel concetto, sia pure in senso empirico. In altri termini, qualunque sia il valore filosofico di tale dottrina, essa non ne ha e non ne vuole avere alcuno per la scienza giuridica propriamente detta, che non può certo rinunciare a foggiarsi un concetto del diritto, senza rinnegare se medesima» (ivi, p. 19). A muovere da questa polemica, scaturita dalla tesi che Romano avrebbe difeso, con riferimento al concetto di «istituzione», «della necessaria socialità e, da ciò, giuridicità dell'azione», Giovanni Marino ha creduto di poter rintracciare, proprio nel giurista siciliano, l'«*antiCroce*», interpretando il suo pensiero come una sorta di «antidoto», nelle complesse vicende storiche degli studi di filosofia del diritto, a Napoli, nel secolo scorso (G. Marino, *La filosofia del diritto nel Mezzogiorno d'Italia oltre Croce. Santi Romano, l'istituzione e le ragioni del diritto*, in *La filosofia del diritto a Napoli nel Novecento*, cit., pp. 47-66, spec. 60 s. [= *L'istituzione e la effettualità del diritto. Santi Romano e la filosofia del diritto napoletana*, in *Individuo, azione, istituzione*, cit., pp. 75-114, spec. 95 s.]).

La critica relativa alla «irrealtà» della legge, insieme con il riconoscimento dell'imprevedibile singolarità di ciascun caso «reale», ha esercitato una particolare influenza sulla scienza del diritto, a partire dalla metà degli anni Venti, tale da connotare in senso specifico l'esperienza degli studi giuridici in Italia (cfr., in proposito, Pietro Costa, *L'interpretazione della legge: François Gény e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in *François Gény e la scienza giuridica del Novecento*, numero monografico dei «Quaderni fiorentini», 20 [1991], pp. 367-495, spec. 438 ss.; De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, cit., p. 86, 584 ss.). «L'idealismo storicistico – ha scritto Norberto Bobbio – fu la via attraverso cui si sviluppò in Italia la crisi del positivismo giuridico, che in altri paesi maturò per altri influssi [...]. Uno dei motivi dominanti nella filosofia giuridica ispirata all'idealismo storicistico fu l'identità, o se si vuole la distinzione dialettica, tra momento della creazione e momento dell'interpretazione del diritto in nome dell'unità del movimento storico in cui l'astrattezza della norma si converte continuamente nella concretezza della sua attuazione» (*L'itinerario di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli* I, Giuffrè, Milano 1969, pp. lxxxix-cxl, p. xcvi [= *Tullio Ascarelli*, in *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto* (1977), rist., con *Prefazione* di Mario G. Losano, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 186-238, p. 193]). Ho proposto una

verifica di tale influenza, a partire dalla rilettura di alcuni importanti contributi di Widar Cesarini Sforza, Tullio Ascarelli e Max Ascoli al dibattito sulla completezza dell'ordinamento giuridico, in *Il giudice e la legge*, cit., p. 4 ss.

Si è fatto cenno alla connotazione aporetica di alcuni esiti del discorso crociano sulla legge. Questa, in primo luogo, è detta per un verso essere volizione, e in quanto tale avere un suo proprio contenuto; ma la natura stessa di questo contenuto, qualcosa di già voluto e agito, mette per altro verso in dubbio la consistenza del volere che lo vuole: l'astrattezza della volontà posta e voluta si sarebbe trasferita così alla volontà che pone, quale astratta volizione di un astratto (*Filosofia della pratica*, p. 337). In secondo luogo, che una volizione irreale, com'è detta essere quella della legge, possa svolgere un ufficio ausiliario, in vista della volizione reale, sintetica e perfetta, dell'atto singolo, e che ciò consenta inoltre di riconoscere e confortare il senso proprio dell'analogia tra la costituzione dello spirito pratico e quella dello spirito teoretico, quale carattere essenziale del sistema della Filosofia dello spirito, evidenzierebbe il carattere altamente problematico di tali conclusioni (ivi, p. 342 ss.). Si v., in proposito, Tilgher, *Deduzione della legge e del diritto*, cit., p. 726 ss.; Attisani, *Introduzione*, cit., p. xxviii ss. [= p. 198 ss.]; Crosara, *L'esistenza del diritto e la filosofia del Croce*, cit., p. 490 ss.; Volpicelli, *La teoria del diritto di Benedetto Croce*, cit., p. 269 ss. [= p. 118 ss.]; Bagolini, *Considerazioni intorno al concetto di legge nel pensiero di B. Croce*, cit., p. 246 ss.; De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, cit., p. 191 ss.; Giordano, *Il concetto di legge nella Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, cit., p. 421 ss.; Perazzoli, *Benedetto Croce e il diritto positivo*, cit., p. 139 ss.; Nitsch, *Il giudice e la legge*, cit., p. 17 ss., 299 ss. Davvero illuminanti, quanto alla specifica consistenza filosofica dei problemi qui rappresentati, le pagine di Sasso, *Benedetto Croce*, cit., p. 59 ss., 83 ss.; *Calogero e Croce*, cit., p. 21 ss. [= p. 307 ss.]; *Pratica*, cit., p. 160 ss. [= p. 85 ss.].

i. *Sul diritto naturale.* – In merito alla critica del «diritto naturale», nella varietà delle prospettive ermeneutiche alla base del discorso di Croce, determinata dalla mutevolezza storica dei significati riferiti a tale sintagma, e dalla pluralità delle istanze, teoriche e politiche, proprie delle argomentazioni giusnaturalistiche, mi limito a fornire alcune essenziali indicazioni bibliografiche: Calogero, *Croce e la scienza giuridica*, cit., p. 7 ss. [= p. 334 ss.; quindi p. 84 ss.]; Lanfranco Mossini, *Croce e il diritto naturale*, in «Cultura e società», 1/3 (1960), pp. 401-416; Reginaldo M. Pizzorni O.P., *La negazione del diritto naturale nello storicismo di B. Croce*, in «Vita sociale», 23/5-6 (1966), pp. 369-389; Fassò, *Storia della filosofia del diritto* III. *Ottocento e Novecento*, cit., p. 244 s.; Giuliano Marini, *Il giusnaturalismo nella cultura filosofica italiana del Novecento*, in *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, cit., pp. 35-67 [= in *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Morano, Napoli 1987, pp. 281-320]; Corrado Ocone, *Croce interprete del*

diritto naturale, in «Criterio», 12/1 (1993), pp. 42-48; Troncarelli, *Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 132 ss.